

UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

Associazione di promozione sociale - Iscrizione al registro nazionale n. 141

Circolo di Bologna c/o "Il Cassero", via Don Minzoni 18 www.uaar.it/bologna - bologna@uaar.it

Bologna, 21 settembre 2010

Ai dirigenti scolastici degli Istituti della provincia di Bologna

OGGETTO: Attivazione attività didattica formativa alternativa all'insegnamento della religione cattolica

Spett.le Dirigente,

è precisa volontà della scrivente associazione fare in modo che, nell'anno scolastico 2010/2011 iniziato da pochi giorni, l'attività didattica formativa alternativa all'insegnamento della religione cattolica sia garantita a tutti coloro che l'hanno richiesta, e senza alcun tipo di discriminazione.

Premesso:

- che l'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che *tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione*;
- che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall'art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- che il diritto di non avvalersi dell'IRC comprende, come hanno chiarito numerose circolari del Ministero della pubblica istruzione (tra le quali le circolari n. 188 e 189 del 25 e del 29 maggio 1989), anche l'opzione per attività didattiche e formative;
- che, quindi, l'offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all'insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica optando per l'ora alternativa;
- che la doverosità di tale offerta è espressamente affermata anche dalla circolare ministeriale n. 126 del 3 maggio 1986, che impegna i Consigli di interclasse a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni;

portiamo all'attenzione i recenti provvedimenti in materia:

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010, ha stabilito che «la mancata attivazione dell'insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Ministero ... dovrà necessariamente farsi carico»;
- la circolare del ministero dell'istruzione n. 59 del 23 luglio 2010, inerente *'Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno 2010/2011*, evidenzia la necessità di assicurare «l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati»;
- l'ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l'attivazione dei corsi alternativi costituisce «un obbligo», e che la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento discriminatorio illegittimo», fonte di responsabilità risarcitoria per l'Istituto scolastico.

Pertanto, la condotta dell'Amministrazione scolastica che rifiuta di garantire un insegnamento alternativo in presenza di un'espressa richiesta dei genitori degli alunni non avvalentisi, configura una diretta violazione del diritto soggettivo di tali alunni a non essere discriminati, per effetto di una scelta di coscienza, nell'accesso a pari opportunità formative.

Ricordiamo che:

- ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale, è del tutto illegittima la prassi di utilizzare nelle supplenze dei colleghi assenti gli insegnanti che abbiano in carico le attività didattiche e

- formative alternative all'IRC, nelle stesse ore in cui sono programmate le attività alternative;
- in mancanza di disponibilità da parte degli insegnanti dell'istituto, la scuola può ricorrere a supplenze temporanee fino al termine dell'anno scolastico attingendo dalle graduatorie provinciali: tali supplenze non dovranno essere pagate con i fondi di istituto, ma con fondi MIUR stanziati, regione per regione, nel capitolo di bilancio "spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative, con l'esclusione dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione";
 - gli uffici scolastici regionali di Liguria e Veneto hanno recentemente dato indicazioni sulla nomina degli insegnanti di attività alternativa, confermando che i costi di tali contratti sono a carico del ministero e non dei fondi di istituto (* vedasi dettagli in calce).

L'attivazione di insegnamenti alternativi a quello della religione cattolica è un diritto conclamato e ormai giuridicamente inattuabile.

Confidando che la scuola da Lei diretta abbia provveduto alla loro attivazione, le chiediamo gentilmente di indicarci i progetti didattici avviati.

Cordialmente,

Roberto Grendene 340 7278317
Circolo UAAR di Bologna

(*) Dalla nota MIUR/AOODRVE/UFF.III/10978/C7 avente per oggetto
"A.s. 2010/11 - **Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica.**"

emanata da:

USR VENETO - Direzione Generale - Ufficio III (Riva di Biasio 1299 - 30135 Venezia)
tel. 041 2723-127/130/131/132 - fax 041 2723118 - e- mail: ufficioterzo.veneto@istruzione.it
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Modalità organizzazione attività alternative

Premesso che il contenuto delle attività alternative deve essere definito dal collegio dei docenti delle singole scuole, i dirigenti scolastici procederanno come segue a nominare il personale docente necessario a coprire le ore in questione :

- a. prioritariamente attribuendo le ore a docenti in servizio nella scuola **totalmente o parzialmente in soprannumero** o, ai fini del completamento d'orario , a docenti di ruolo enon di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio. Si evidenzia che non risulta possibile, per gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola secondaria, titolari di cattedra su due scuole (c.d. cattedra orario esterna), completare l'orari nella prima scuola con ore di attività alternative;
- b. qualora non sia stato possibile attribuire in tutto o in parte le ore di attività alternative agli insegnanti indicati al precedente punto a), i dirigenti scolastici conferiranno tali ore, con il loro consenso, a docenti di ruolo o con nomina di supplenza annuale (31.8.2011) o fino al termine delle attività didattiche (30.6.2011), in servizio nella scuola che hanno già raggiunto l'orario di cattedra (**ore eccedenti**);
- c. nel caso in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, alla copertura delle ore in questione con i docenti indicati ai precedenti punti a) e b) i dirigenti scolastici potranno stipulare **contratti a tempo determinato**, con aspiranti a supplenza inclusi nelle graduatorie di istituto.

Durata nomina per ore eccedenti – contratto a TD per supplenza - Retribuzione.

Sia nel caso in cui vengano attribuite ore eccedenti a docenti in servizio nella scuola, sia nel caso in cui si renda necessario stipulare un contratto di supplenza attingendo dalle graduatorie di istituto, la durata della nomina e della relativa retribuzione sono fissate al **30.6.2011**.

Organo competente alla liquidazione delle competenze al personale docente che svolge le attività alternative con ore eccedenti o con contratto a tempo determinato.

Da accertamenti effettuati da questa Direzione risulta che il Bilancio del MIUR prevede specifici stanziamenti per il pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative di cui trattasi. I relativi fondi sono gestiti dal MEF, tramite le Direzioni Provinciali dell'Economia e delle Finanze, sui seguenti capitoli: capitolo n. 2711: scuola dell'infanzia; capitolo n. 2709: scuola primaria; capitolo n. 2710: scuola secondaria di 1^a grado; capitolo n. 2703: scuola secondaria di 2^a grado.

Pertanto, anche nel caso in cui si renda necessario nominare personale supplente, la relativa spesa non graverà sul bilancio dell'istituzione Scolastica.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che i provvedimenti di attribuzione delle ore eccedenti e i contratti di supplenza devono essere inviati, per il visto di legittimità, alla Ragioneria Territoriale dello Stato, si forniscono le seguenti indicazioni utili a far sì che i citati provvedimenti non subiscano rilievo da parte di tale organo di controllo:

- a. innanzi tutto è necessario quantificare, per tipologia di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) il numero di ore da destinare alle attività alternative, in relazione al numero delle classi coinvolte;
- b. in caso di attribuzione di ore eccedenti, risulta poi necessario dimostrare di non aver potuto coprire, in tutto o in parte, tali ore con docenti in soprannumero o tenuti a completare l'orario d'obbligo previsto dal Contratto Collettivo di lavoro – comparto scuola – sottoscritto il 29.11.2007, quantificando le ore non coperte.
- c. parimenti, nel caso in cui si renda necessario fare ricorso a personale supplente, deve essere dimostrata l'impossibilità di coprire in tutto o in parte le ore in questione con insegnanti disponibili a prestare ore eccedenti.